



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO

(Leggi 10-4-1951, n° 287; 5-5-1952, n° 405 e 27-12-1956, n° 1441)

IL SINDACO

RENDE NOTO

che a norma dell'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405 dalla data del presente e fino a tutto il mese di luglio p.v., si procederà alla formazione degli elenchi per l'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello.

I Giudici Popolari per le **CORTI DI ASSISE** devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) - cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
- b) - buona condotta morale;
- c) - età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
- d) - titolo finale di studio: scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Per i Giudici Popolari per le **CORTI DI ASSISE DI APPELLO**, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), è richiesto il titolo finale di studio: scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Tutti coloro che non risultino iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari, ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati, sono invitati a chiedere, entro il 31 luglio p.v., all'Ufficio Comunale preposto, l'iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi.

Dalla Residenza Municipale, addì 25 Maggio 2007

IL SINDACO
- Avv. Antonio PISANI -

Notizie sul Giudice popolare

Nozione ed evoluzione storica

La figura del Giudice popolare è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico con la L. 10 aprile 1951, n. 287, modificata dalla L. 5 maggio 1952, n. 405, e dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1441. Ulteriori modifiche furono introdotte con il D.L. 14 febbraio 1978, n. 31, convertito con L. 24 marzo 1978, n. 74.

Inquadramento dell'istituto

Il Giudice popolare non è un magistrato "di professione", è, cioè, un soggetto che non svolge abitualmente la professione di magistrato, ma viene chiamato a ricoprire questa carica nelle Corti d'Assise e nelle Corti di Assise d'Appello.

L'ufficio di Giudice popolare, tuttavia, è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive (art. 11, comma 1, L. n. 287 del 1951, così sostituito dall'art. 2-bis del D.L. n. 31 del 1978). Infatti durante il periodo in cui tali giudici svolgono funzioni di giudizio, sono parificati ai Giudici togati e con loro formano un unico collegio giudicante.

Aggiornamento biennale elenchi

I Comuni sono tenuti all'aggiornamento degli elenchi dei detti giudici da effettuarsi ogni due anni (art. 21, L. n. 287 del 1951).

Detti elenchi sono formati e aggiornati da una Commissione comunale appositamente nominata dal Consiglio e composta dal Sindaco o suo delegato che la presiede e da due Consiglieri comunali.

Requisiti

I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale e civile;
- età non inferiore ai trenta anni e non superiore ai 65;
- diploma di scuola media di 1° grado per le Corti di Assise e di scuola media superiore per le Corti d'Assise d'Appello.

Incompatibilità

L'incompatibilità con l'ufficio di Giudice popolare riguarda le seguenti categorie di cittadini:

- i Magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Esercizio delle funzioni

L'impegno ed il trattamento dei Giudici popolari si diversifica a seconda che si tratti dei giorni in cui i giudici esercitano effettivamente la loro funzione o che si tratti dei giorni in cui pur non svolgendo la loro funzione devono comunque assicurare la loro disponibilità e reperibilità.

A tutti gli effetti l'ufficio di Giudice popolare è parificato all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.

Ne consegue che il dipendente interessato, relativamente ai giorni in cui svolge effettivamente le sue funzioni di Giudice popolare, ha diritto ai permessi retribuiti previsti dall'art. 4 della L. n. 816 del 1985 e dalle ulteriori disposizioni indicate dall'art 79 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, percependo l'intero trattamento economico e previdenziale escluse indennità e compensi subordinati all'effettiva presenza in servizio e non fruendo di congedi ordinari o straordinari, bensì di permessi retribuiti per l'esercizio obbligatorio di una carica pubblica, da documentarsi tramite certificazione della Cancelleria della Corte d'Assise d'Appello.